



**MINISTERO DEL TESORO**  
Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza

Roma, 16 dicembre 1997

Alle **RAGIONERIE PROVINCIALI**  
**DELLO STATO**

**LORO SEDI**

*e, per conoscenza,*

Div. XIII

Prot. n. 223970 Allegati vari

**Al MINISTERO DELLE FINANZE**  
Dipartimento delle Entrate  
Direzione Centrale della Riscossione  
00100 **ROMA**

**Alla RAGIONERIA CENTRALE**  
presso il Ministero delle Finanze  
00100 **ROMA**

**OGGETTO:** Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emanati in attuazione dell'art. 3, comma 138 della legge 31 dicembre 1996, n. 662. - Art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 - Istruzioni applicative.

Le norme richiamate in oggetto modificano in maniera sostanziale le modalità di riscossione di talune entrate ed incidono profondamente nell'attività degli Uffici finanziari e, di riflesso, di codeste Ragionerie provinciali dello Stato.

Ad oggi, non sono stati ancora emanati i provvedimenti attuativi delle citate disposizioni legislative, anche se alcuni di essi sono stati già sottoposti all'esame preventivo di questa Ragioneria generale dello Stato, la quale ha fattivamente contribuito alla loro formalizzazione.

Le istruzioni che seguono, pertanto, sono emanate in via anticipata, sulla base degli schemi di tali provvedimenti, ovvero, ove ancora non predisposti, in relazione all'interpretazione delle norme in oggetto, al fine di soddisfare l'esigenza di fornire a codesti Uffici tempestive direttive per metterli in grado di operare al meglio e con uniformità di indirizzi fin dal 1° gennaio 1998.

In sintesi si indicano le innovazioni più importanti.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237

- Art. 1 - Dispone la soppressione dei servizi di cassa degli Uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;
- Art. 4 - Affida ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi l'esazione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai servizi di cassa degli Uffici finanziari;
- Art. 5 - Prevede la riscossione mediante ruoli delle entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate;
- Art. 6 - Riguarda la riscossione delle tasse sulle concessioni governative, dei canoni di abbonamento alle radiotelevisione, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali;
- Art. 10 - Demanda ai concessionari il pagamento, con i fondi della riscossione, delle spese di giustizia di cui all'art. 454 del regolamento di contabilità di Stato;
- Art. 11 - Stabilisce che il pagamento delle spese di notifica disposte dagli Uffici finanziari sia effettuato dai concessionari con i fondi della riscossione.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

- Art. 17 - Prevede il versamento unitario dei contribuenti, con eventuale compensazione tra le varie imposte e tra queste e le entrate di competenza regionale e i contributi spettanti agli enti previdenziali.

Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140

- Art. 9 - Prescrive l'obbligo per i concessionari di versare entro il 15 dicembre di ogni anno, a titolo di acconto, una somma pari al 20 per cento delle entrate riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni recate dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**- Chiusura dei servizi di cassa degli Uffici finanziari**

L'unito schema di circolare (Allegato n. 1) detta precise istruzioni per gli Uffici che cessano la loro attività di riscossione dal 1° gennaio 1998.

E' da precisare che la chiusura dei servizi di cassa è definitiva ed assoluta, nel senso che non può più essere effettuata alcuna operazione attiva di riscossione successivamente al 31 dicembre 1997. Le particolari problematiche sono già contemplate nell'allegata circolare.

Gli agenti contabili interessati concludono i loro obblighi con la resa delle contabilità amministrative e del conto giudiziale per l'anno 1997 entro i termini

previsti. Nessun altro prospetto contabile deve essere successivamente compilato, ancorché dal conto emerga un debito per il contabile.

Particolare attenzione deve essere posta, quindi, da parte di codeste Ragionerie provinciali, nell'appuramento e nella giustificazione del debito di cassa, atteso che le risultanze finali sono quelle che formeranno oggetto di giudizio di conto da parte della Corte dei conti.

*Una proposta di modifica del decreto legislativo n. 237/1997, che sta completando il suo iter (Allegato n. 2), prevede il discarico d'ufficio del debito di cassa relativo alle spese anticipate con i fondi della riscossione, regolarmente prodotte a rimborso ed in attesa di reintegro.*

I crediti non ancora riscossi, risultanti dagli elenchi al 31 dicembre 1997, sono iscritti a ruolo a cura del direttore dell'Ufficio, sul quale incombe anche l'obbligo di inoltrare le proposte di annullamento per i crediti rivelatisi successivamente inesigibili o insussistenti.

Le variazioni ai crediti residui, conseguenti ad iscrizione a ruolo o ad annullamento dovuto ad inesigibilità o ad insussistenza, sono riportate dall'Ufficio finanziario nel mod. 283 o nel mod. IVA 57, da inviare anche a codeste Ragionerie provinciali, corredato dei decreti di annullamento e/o delle copie dei frontespizi dei ruoli.

Questi ultimi devono essere confrontati con quelli pervenuti unitamente al relativo riassunto e al riepilogo sul quale è stato apposto il visto di esecutorietà.

Poiché al 31 dicembre 1997, per gli uffici cassa soppressi, cessa anche l'acquisizione dei dati contabili dal sistema informativo del Ministero delle finanze, le variazioni ai residui sono comunicate al S.I.R.G.S. direttamente da codesti Uffici.

#### **- Affidamento ai concessionari della riscossione delle entrate già di pertinenza dei soppressi servizi di cassa**

Dal 1° gennaio 1998, le somme precedentemente riscosse dai servizi di cassa presso gli Uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono affidate ai concessionari della riscossione dei tributi con le modalità previste per il conto fiscale, vale a dire mediante la procedura dei versamenti diretti, con obbligo di riversamento all'erario entro il terzo giorno lavorativo successivo all'esazione.

Il contribuente, previa compilazione di un apposito modello, effettua il pagamento al concessionario direttamente allo sportello, ovvero mediante accredito sul conto corrente postale intestato allo stesso concessionario e vincolato all'erario, oppure delegando una azienda di credito. Il pagamento può avvenire mediante autoliquidazione del contribuente, ovvero dietro ricevimento di

avviso di pagamento, nota di accertamento o equivalente titolo trasmesso dall'Ufficio preposto all'accertamento del tributo.

Nessun documento viene inviato al concessionario.

Tali versamenti sono disciplinati da un decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, in via di emanazione, di cui si unisce lo schema (Allegato n. 3).

#### **- Pagamenti del concessionario con i fondi della riscossione**

Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo in rassegna demandano al concessionario il pagamento delle spese di giustizia di cui agli articoli 454 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato, precedentemente pagate dai soppressi servizi di cassa, nonché il pagamento delle spese di notifica disposto dall'Amministrazione finanziaria.

Il pagamento delle spese di giustizia avviene conformemente alle disposizioni da emanare con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, di cui si acclude lo schema (Allegato n. 4).

La procedura prevista non è dissimile da quella attuale.

In sintesi, l'Ufficio giudiziario dispone il pagamento delle spese di giustizia con un ordine di pagamento formalizzato in un modello unificato, da inviare in duplice esemplare al competente concessionario, il quale accerta la regolarità formale dell'ordine ricevuto e la corretta applicazione della tariffa.

Il concessionario provvede, quindi, al pagamento, anche mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, secondo le modalità previste nel decreto attuativo.

I fondi occorrenti per i pagamenti sono tratti dalle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo n. 237/1997, afferenti in larga parte al capo 7° e al capo 8°, ad esclusione di quelle relative all'imposta sul valore aggiunto e, naturalmente, alle imposte dirette.

Il concessionario annota in un registro cronologico i pagamenti effettuati e li riepiloga analiticamente in un prospetto mensile, da compilare in triplice esemplare, contenente anche l'indicazione dei capitoli di entrata dai quali sono state prelevate le somme utilizzate per i pagamenti.

Due copie del prospetto, corredate degli ordini di pagamento debitamente quietanzati, sono inviate all'Ufficio delle entrate, il quale accerta la regolarità dei pagamenti e dei relativi ordini, stralcia i titoli ritenuti irregolari e restituisce una copia del prospetto, decurtato dei titoli stralciati, sul cui retro appone l'ordine di rimborso. Questo viene consegnato dal concessionario alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, che lo accetta come denaro contante e ne rilascia quietanza mod. 121 T.

I titoli ritenuti non conformi alle norme vengono restituiti all'Ufficio giudiziario per la regolarizzazione. Ove questa non avvenga nei successivi tre mesi, il Ministero di grazia e giustizia provvede a reintegrare il bilancio dello Stato delle somme anticipate dal concessionario.

Se viene rilevata una irregolarità nel pagamento attribuibile al concessionario, questi viene invitato a provvedere al riversamento della somma e del relativo compenso, unitamente alla sanzione di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Le copie dei prospetti per i quali sono stati emessi ordini di rimborso, con indicati anche i titoli stralciati, sono inviate a codeste Ragionerie provinciali dello Stato, unitamente alla relativa documentazione, entro il giorno 25 del mese successivo, per i riscontri di competenza.

Le somme pagate per spese di giustizia devono essere registrate a debito della contabilità del concessionario fino all'emissione delle quietanze per quelle ammesse al rimborso, ovvero fino all'accredito del Ministero di grazia e giustizia per i titoli stralciati e non regolarizzati dopo tre mesi, oppure fino al riversamento del concessionario nel caso di irregolare pagamento a lui imputabile.

*Le modifiche al decreto legislativo, di cui sopra è fatto cenno (Cfr. allegato n. 2), unitamente ad un progetto di decreto interministeriale, prevedono una diversa modalità di reintegro al concessionario delle somme pagate.*

*Secondo tale ipotesi, il concessionario invierebbe il riepilogo mensile direttamente all'Ufficio giudiziario, il quale, sulla base delle notizie ivi contenute, emetterebbe un ordinativo di pagamento, tratto su ordine di accreditamento, a favore del concessionario, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata da imputare ai capitoli dai quali sarebbero state tratte le somme occorrenti ai pagamenti.*

*L'Ufficio giudiziario unirebbe alla propria rendicontazione, di cui all'art. 60 della legge per la contabilità generale dello Stato, gli ordini di pagamento rimborsati al concessionario.*

Le spese di notifica, invece, vengono pagate su ordine dell'Amministrazione finanziaria, che provvede a regolare contabilmente a carico della spesa, con procedura centralizzata, i minori introiti conseguenti ai pagamenti effettuati.

La documentazione relativa a tali spese va allegata al conto giudiziale del concessionario ai fini dei riscontri di codeste Ragionerie provinciali dello Stato e della Corte dei conti.

Il concessionario unisce altresì al riepilogo mensile delle distinte giornaliere l'elenco dei pagamenti effettuati con gli estremi degli ordini ricevuti e l'indicazione dei capitoli di entrata utilizzati per i pagamenti.

#### **- Riscossione di particolari entrate**

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1997 prevede che le tasse sulle concessioni governative siano corrisposte in modo ordinario mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato all'erario.

Il medesimo ufficio concessioni governative di Roma è competente alla riscossione anche delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, effettuata mediante versamento del contribuente sull'apposito conto corrente postale, anch'esso vincolato all'erario. In alternativa e per importi non superiori a lire cinquantamila, il pagamento può essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo ordinarie.

I canoni di abbonamento alla radiotelevisione, unitamente agli accessori ad essi riferiti, sono pagati all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, mediante versamento sul relativo conto corrente postale, ovviamente vincolato all'erario.

#### **- Versamenti unitari dei contribuenti**

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il cui regolamento di attuazione è ancora in fase di predisposizione, prevede che dall'1 gennaio 1998 i contribuenti titolari di partita IVA eseguano versamenti unitari delle imposte erariali, delle entrate di spettanza regionale e dei contributi di pertinenza degli enti previdenziali, con facoltà di compensare i relativi debiti e crediti.

Il versamento, nel periodo transitorio previsto, è effettuato, con apposita distinta, mediante delega unica ad una azienda di credito, ovvero al concessionario della riscossione dei tributi, anche mediante delega bancaria.

Le aziende di credito e i concessionari versano ad una contabilità speciale all'uopo accesa presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, gestita da una "struttura di gestione" che esercita la sua attività nell'ambito della Direzione centrale della riscossione del Ministero delle finanze.

La struttura di gestione provvede ad acquisire i flussi informatici relativi ai dati analitici delle deleghe, a verificare la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche e dei concessionari, a contabilizzare le somme affluite alla contabilità speciale e ad attribuirle, dopo le operazioni di regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti, allo Stato, con la corretta imputazione al bilancio, ed agli altri enti destinatari.

La struttura di gestione è soggetta agli adempimenti contabili dei titolari di contabilità speciale. Il relativo rendiconto è sottoposto al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

Con successiva circolare sarà diramato lo schema di rendiconto da utilizzare e le istruzioni per la sua compilazione.

I concessionari del servizio di riscossione dei tributi, fino al termine del periodo transitorio, possono utilizzare le somme relative ai versamenti unitari dei contribuenti per l'erogazione dei rimborsi da conto fiscale. Da esse possono anche detrarre i loro compensi e sommarvi algebricamente le dilazioni e gli sgravi concessi e revocati.

Trasmettono analiticamente le notizie contabili di cui sopra alla struttura di gestione, mentre le indicano nelle distinte riepilogative giornaliere complessivamente ed in modo indistinto, senza alcun riferimento ai capitoli di bilancio.

Il versamento di tali somme nella contabilità speciale è comprovato dalle quietanze di tesoreria mod. 80 T.

L'applicazione del decreto legislativo n. 241/1997 è scaglionata nel tempo, secondo determinate decorrenze contenute nell'art. 25. Il primo versamento unitario è previsto per il mese di maggio 1998.

**- Anticipazione dei concessionari ex art. 9 decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140**

La norma citata obbliga i concessionari ad anticipare entro il 15 dicembre di ogni anno il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa contenuta nell'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (soppressione dei servizi di cassa presso gli uffici finanziari e affidamento della relativa riscossione ai concessionari).

L'anticipazione deve garantire una maggiore entrata per il bilancio dello Stato pari a lire tremila miliardi per l'anno 1997, ulteriori millecinquecento miliardi per l'anno 1998 ed altri millecinquecento miliardi per l'anno 1999.

L'importo dell'anticipazione è ripartito per ciascun concessionario con decreto interministeriale, di cui si unisce uno schema (Allegato n. 5) ed è versato per l'anno 1997 al capitolo 1246 - capo 8° - del bilancio di previsione dell'entrata, con accertamento contestuale al versamento.

Dal primo gennaio successivo i concessionari sono autorizzati a trattenere dalle somme riscosse giornalmente ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 237/1997 quelle versate a titolo di acconto il 15 dicembre dell'anno precedente, fino alla concorrenza del loro totale importo.

In relazione ad apposita disposizione prevista nel provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998, in corso di approvazione da parte del Parlamento, viene assegnata alla spesa una somma da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente, ai fini della regolazione contabile.

**- Adempimenti contabili dei concessionari**

Con l'unito schema di decreto (Allegato n. 6), da emanare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ai concessionari è attribuito l'obbligo di compilare una distinta riepilogativa mensile delle somme giornalmente versate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, da presentare alla Ragioneria provinciale in triplice esemplare entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce. Due esemplari sono restituiti con visto di ricevuta.

La distinta riepilogativa è relativa alle somme riscosse allo sportello, anche mediante delega bancaria o mediante conto corrente vincolato, ed è riferita ai versamenti diretti ordinari, ai versamenti delle somme di cui all'art. 2 del decreto

versamenti diretti ordinari, ai versamenti delle somme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, precedentemente riscosse dai servizi di cassa degli uffici finanziari, ed ai versamenti diretti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La distinta è compilata, separatamente per la competenza e per i residui, riportando, per ciascun giorno di versamento, a livello di capo e capitolo/articolo di bilancio, le somme riscosse, le commissioni trattenute, l'acconto di cui all'art. 9 della legge n. 140/1997 e le relative compensazioni, i pagamenti delle spese di notifica, i rimborsi erogati, i compensi relativi ai rimborsi e ai pagamenti di spese di giustizia e di notifica, gli sgravi e le dilazioni concessi e revocati, i compensi derivanti da decreti di concessione e di revoca delle dilazioni e degli sgravi, l'importo delle somme da versare, l'importo delle somme versate, la differenza tra le somme dovute e quelle versate, corrispondente, in situazione di normalità, alle spese di giustizia pagate con i fondi della riscossione.

La distinta reca le totalizzazioni del mese, a tutto il mese precedente e a tutto il mese cui si riferisce, a livello di capo, di capitolo/articolo e generale.

Le somme relative ai versamenti unitari dei contribuenti sono esposte indistintamente dopo la contabilizzazione delle somme imputabili ai capitoli/articoli di bilancio.

E' da porre in evidenza che, diversamente dalla precedente distinta, il giorno significativo è quello di versamento e non quello della riscossione e che si assume, inoltre, che i rimborsi, i pagamenti con i fondi della riscossione, le commissioni e i compensi siano contabilizzati il giorno del versamento.

Pertanto, le distinte riepilogative dei primi tre giorni lavorativi dell'anno successivo sono contabilizzate nel conto dei residui, in quanto attengono, come riscossione, alla competenza dell'esercizio precedente.

Tutti i dati contabili delle distinte riepilogative sono acquisiti, per totali, mediante flusso telematico tra il sistema informativo del Ministero delle finanze e il S.I.R.G.S. ed esposti, mensilmente, nelle contabilità prospettate a codesti Uffici.

Attesa l'importanza che rivestono, ai fini della formazione del conto consuntivo dello Stato, la correttezza e la tempestività dei dati e allo scopo di eliminare gli inconvenienti verificatisi finora, dal 1° gennaio 1998 il S.I.R.G.S. acquisisce unicamente il flusso originario di ciascun mese, escludendo, quindi, qualsiasi successiva variazione effettuata dai concessionari. La correzione della base informatica di questa Ragioneria generale è compito esclusivo di codesti Uffici, che devono anche provvedere a validare le contabilità meccanizzate mensili.

In caso di discordanza tra i dati informatici e la distinta riepilogativa ricevuta, codeste Ragionerie provinciali dello Stato devono tempestivamente comunicare al concessionario e, per conoscenza, alla Direzione regionale delle entrate, le differenze riscontrate, chiedendo che attesti, con **dichiarazione formale** da estendere anche alla stessa Direzione regionale delle entrate, i dati esatti. Ove il concessionario rilevi che l'errore sia contenuto nella distinta riepilogativa, deve riprodurla correttamente.



Acquisita tale dichiarazione, unitamente alla distinta eventualmente riprodotta ove l'errore fosse da addebitare ad essa, codeste Ragionerie provinciali provvedono a convalidare i dati informatici.

Qualora, invece, risultino errati questi ultimi, provvedono a modificarli sulla base dell'attestazione del concessionario e, quindi, a convalidarli.

Le operazioni di cui sopra devono essere compiute entro il secondo mese successivo a quello di ricevimento delle distinte.

Nel caso che nella base informatica non fossero presenti gli elementi contabili di un determinato mese, dopo aver informato la Direzione regionale delle entrate ed aver acquisito l'attestazione del concessionario secondo le modalità sopra indicate, codeste Ragionerie provinciali immetteranno tutti i dati desumendoli dalla distinta riepilogativa, così come certificata dal concessionario.

Le certificazioni attestanti la correttezza dei dati vanno conservate unitamente alle distinte riepilogative cui si riferiscono, delle quali sono da considerare parti integranti.

La distinta riepilogativa, il cui schema è contenuto nell'allegato n. 6, è unica e non più divisa in quattro esemplari a seconda della modalità di riscossione. Riporta nel dettaglio le notizie che seguono.

All'esterno delle colonne viene indicato prima il capitolo/articolo cui si riferiscono i dati, poi i giorni del mese in progressione numerica, quindi il totale del mese, a tutto il mese precedente e a tutto il mese di riferimento dello stesso capitolo/articolo. Alla fine di ciascun capitolo/articolo viene riportato il totale del capo e, quindi, il totale generale. Infine, i dati afferenti ai versamenti unitari dei contribuenti, da versare alla contabilità speciale.

Per ciascun capitolo/articolo ogni riga si riferisce ad un giorno del mese.

Nella colonna 1 vengono indicate le modalità di riscossione secondo la legenda in calce alla distinta.

La colonna 2 indica le riscossioni riferite al terzo giorno lavorativo precedente a quello indicato all'esterno della riga di riferimento.

Le colonne dalla numero 3 alla numero 7 accolgono, in dettaglio e per totale, le commissioni trattenute dai concessionari.

La colonna 8 si riferisce all'anticipazione di cui all'art. 9 della legge 140/1997. L'acconto versato al capitolo 1246 è registrato con segno positivo esclusivamente in questa colonna. Pur trattandosi di un effettivo versamento a fronte del quale il concessionario ottiene la quietanza di tesoreria, non deve essere indicato nella colonna 17. Le compensazioni effettuate sulle somme riscosse ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 237/1997 (normalmente afferenti ai capi 7° ed 8° con esclusione dell'IVA) sono indicate con segno negativo. Quando il totale generale della colonna è pari a zero, il concessionario avrà recuperato totalmente l'acconto corrisposto.

Nella colonna n. 9 sono riportate le somme utilizzate per l'erogazione dei rimborsi da conto fiscale e per i pagamenti delle spese di notifica. Ovviamente quelle contabilizzate ai capitoli del capo 6° e al capitolo 1203 articolo 1 del capo 8° si

riferiscono esclusivamente ai rimborsi, mentre le somme iscritte ai capitoli di altri capi (principalmente 7° ed 8°) sono afferenti alle spese di notifica. Con segno negativo sono riportate le somme utilizzate per i rimborsi e per i pagamenti, mentre sono indicati con segno positivo i riversamenti per i rimborsi insoluti e per i pagamenti eventualmente ritenuti irregolari. Gli importi dei rimborsi, qualora siano riferiti ai versamenti diretti unitari, sono indistintamente esposti in corrispondenza delle somme da versare in contabilità speciale.

La colonna 11 si riferisce ai compensi spettanti al concessionario a fronte dell'erogazione dei rimborsi e dei pagamenti delle spese di giustizia e di notifica. La causale dei compensi è indicata nella colonna 10, come da legenda in calce alla distinta. I compensi per i pagamenti delle spese di giustizia, diversamente da queste che sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, sono liquidati dal Ministero delle finanze. I segni negativi sono riferiti alle somme trattenute, mentre quelli positivi ai compensi relativi ai rimborsi insoluti ed ai pagamenti irregolari, da riversare all'erario.

Nelle colonne 13 e 15 sono indicate le somme derivanti dai decreti di concessione (segno negativo) e di revoca (segno positivo) delle dilazioni e degli sgravi e dai relativi compensi. Qualora siano riferite ai residui, nelle colonne 12 e 14 viene indicata la lettera "R".

Nella colonna 16 viene determinato il carico da versare, corrispondente alla somma algebrica tra le colonne 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15.

La colonna 17 riporta i versamenti effettuati in tesoreria sia imputati ai capitoli di bilancio, sia affluiti alla contabilità speciale.

La colonna 18 registra la differenza tra le somme dovute e quelle versate. In situazione di normalità, con versamenti completi e tempestivi, tale differenza deve corrispondere ai pagamenti delle spese di giustizia pagate con i fondi della riscossione, precedute, nella esposizione, dalla lettera "G". Tali pagamenti devono essere riscontrati con i prospetti mensili provenienti dall'Ufficio delle entrate, contenenti sia i titoli ammessi al rimborso, sia quelli stralciati per essere regolarizzati. E' opportuno che codeste Ragionerie provinciali tengano una contabilità di quest'ultimi, che rimarranno a debito dei contabili fino alla loro eventuale regolarizzazione ovvero al reintegro da parte del Ministero di grazia e giustizia. Ove la colonna registri altri debiti che non siano relativi a pagamenti per spese di giustizia, ne deve essere data doverosa dimostrazione e giustificazione. Per quanto attiene ai pagamenti che trovano collocazione, quale debito di cassa, in questa colonna, si rimanda alla specifica trattazione nella relativa sezione.

I minori versamenti dovuti alle commissioni, alla compensazione ex art. 9 della legge n. 140/1997, ai rimborsi, ai pagamenti delle spese di notifica, a tutti i compensi di qualsiasi specie, diminuiscono il carico da versare, essendo regolati contabilmente dal Ministero delle finanze, con procedura centralizzata, mediante emissione di ordinativi diretti speciali tratti sui pertinenti capitoli di spesa e commutabili in quietanza di entrata con imputazione ai capitoli risultanti a debito su base nazionale per effetto dell'utilizzazione delle somme ad essi destinate.

Alle distinte riepilogative va unito l'elenco dei pagamenti delle spese di notifica effettuati, con gli estremi degli ordini ricevuti e l'indicazione dei capitoli di entrata utilizzati per i pagamenti.

**- Ruoli per la riscossione delle entrate extratributarie**

Con separata circolare si provvederà ad impartire le necessarie istruzioni, non appena saranno risolte alcune problematiche connesse all'applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 237/1997 e meglio delineati i relativi adempimenti.

.\_o\_o.\_

Si confida, ancora una volta, sulla faticosa e preziosa collaborazione di codesti Uffici, il cui contributo risulta sempre determinante ai fini di un efficace esercizio dell'attività istituzionale.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Monducci*

OGGETTO: Modifica della disciplina in materia di servizi di cassa degli Uffici finanziari dipendenti dal Dipartimento delle Entrate.  
D. Lgs. del 9/7/1997, n. 237. Istruzioni.

1. PREMESSA

Ai sensi del D. Lgs. 9/7/97, n. 237, con effetto dall'1/1/98 sono soppressi i servizi di cassa degli Uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio. Allo scopo di garantire all'operazione relativa, la necessaria uniformità di espletamento, si impone la necessità, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, di impartire puntuali e particolareggiate istruzioni di servizio.

2. ADEMPIMENTI CONTABILI NONCHE' AMMINISTRATIVI PRELIMINARI DA ESEGUIRSI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE PRESSO I SOPPRIMENDI SERVIZI DI CASSA DEGLI UFFICI DEL REGISTRO, DEGLI UFFICI IVA E DEGLI UFFICI UNICI DELLE ENTRATE

In questa fase gli Uffici dovranno procedere:

1) a comunicare, entro il 30 novembre, al servizio Banco Posta che, dopo il 31/12/97, gli Uffici Postali non dovranno più accettare versamenti sui conti correnti postali intestati agli Uffici finanziari.

I suddetti conti resteranno aperti fino al completo utilizzo delle somme sugli stessi accreditate, comprese quelle maturate a titolo di interessi, come indicato al successivo paragrafo 4 - p. 3;

2) alla liquidazione dei tributi dovuti sugli atti pubblici e privati al momento in cui i medesimi sono presentati per la formalità di registrazione, in modo che sulle note valori da redigersi per soppressione del Servizio di cassa non figurino né debiti né crediti notarili;

3) alla produzione al rimborso delle spese autorizzate, in modo che al 31 dicembre 1997 non risultino giacenti in cassa titoli di spesa pagati. Intese dovranno essere stabilite con le competenti Cancellerie Giudiziarie per il sollecito approntamento, quanto alle spese di giustizia, degli estratti del registro mod. 12.

4) alla regolarizzazione dei titoli di spesa pagati e stralciati dalla Ragioneria provinciale dello Stato;

5) al versamento in tempo utile del prodotto di ciascuna azienda erariale del Demanio, Tesoro, e di ciascuna azienda speciale, in modo che i conti delle aziende stesse siano chiusi a pareggio ed in modo che il debito dell'Ufficio riguardi soltanto le Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari, Capo VIII.

In modo particolare sarà curato il tempestivo esito delle partite iscritte sul mod. 69 terzi.

Si provvederà, altresì, a richiedere, laddove manca, quietenza liberatoria agli aventi diritto.

Si precisa che a decorrere dal 24/12/97 non potranno più essere operati accantonamenti di somme a qualsiasi titolo;

6) a dare il massimo impulso alle operazioni relative all'annullamento di crediti inesigibili o insussistenti;

7) alla restituzione al Magazzino Generale Valori Bollati di tutti i bollettari non più in uso.

### 3. ADEMPIMENTI DA ESEGUIRSI IL GIORNO 31/12/1997

L'agente contabile, al termine dell'orario di cassa, procederà preliminarmente ad emettere un ordine di incasso riepilogativo:

a) delle riscossioni del giorno effettuate: per visto bollo, con lo speciale bollettario mod. 72 V B; per tributi speciali, con il bollettario mod. 72;

b) delle riscossioni effettuate mensilmente a mezzo del servizio dei conti correnti postali e risultanti dai registri mod. 102 (Radio e Locazioni), con emissione di relativo postagiuro a favore della Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato. Gli estremi di ciascun postagiuro dovranno essere annotati sul relativo registro mod. 102, evidenziando il saldo provvisorio al 31/12/97.

L'agente contabile procederà, quindi, alla:

1) rigorosa osservanza dell'obbligo di versamento a cassa netta delle riscossioni del giorno;

2) apposizione della firma del Direttore dell'Ufficio e del cassiere (negli Uffici con S.A.C.) sull'ultima nota di registrazione, distintamente per ciascuna serie, e sull'ultimo ordine di incasso, anche se annullati;

3) compilazione del mod. 68 contenente l'elencazione delle spese prodotte per il rimborso ed ancora pendenti, da trasmettere, per i successivi adempimenti, alla sezione Staccata, ove ancora competente, ovvero alla Direzione Regionale delle Entrate;

4) redazione della Nota valori Mod. 61 bis per soppressione dei servizi di cassa.

Tenuto conto che l'operazione in questione è del tutto innovativa in quanto si ha chiusura dei servizi di cassa senza passaggio di gestione ad altro soggetto (agente contabile), nonché del numero considerevole dei servizi che verranno soppressi e della simultaneità della cessazione delle gestioni contabili, la nota valori (Mod. 61) verrà redatta senza l'intervento dell'Ispettore.

La nota valori dovrà essere redatta negli Uffici senza S.A.C., dal Direttore o Reggente dell'Ufficio; negli Uffici con il S.A.C dal cassiere titolare o dal cassiere reggente, con l'intervento del Capo Ufficio, che ha l'immediato e diretto controllo sul servizio di cassa.

Si osserva che eventuali titoli stralciati, giacenti in cassa al 31/12/97, ancora da regolarizzare, dovranno essere indicati in quarta pagina del mod. 61 bis in quanto non rappresentano una giustificazione del debito di cassa. Successivamente, gli Uffici provvederanno, con tempestività, alla regolarizzazione.

A pag. 4 della Nota Valori dovranno essere indicate, distintamente, le riscossioni del giorno derivanti da ordini di incasso e da note di registrazione.

I relativi prospetti, trasmessi dal Sistema Centrale, devono essere firmati dal Capo dell'Ufficio e dal Cassiere (negli Uffici con SAC) ed allegati al mod. 61 bis.

Il mod. 61 bis sarà compilato in quattro esemplari.

Detti elaborati saranno trasmessi, con tempestività, uno al Dipartimento delle Entrate - Servizio Ispettivo Centrale; uno, alla Direzione Regionale delle Entrate; uno al Servizio Ispettivo Regionale unitamente ad una copia del mod. 69. Il quarto esemplare verrà trattenuto in Ufficio.

### 3. CONTI GIUDIZIALI E CONTABILITA' AMMINISTRATIVA

Alla chiusura del servizio di cassa l'agente contabile rimane assoggettato alle norme del regolamento della contabilità generale che prevedono la resa del conto giudiziale e della contabilità amministrativa con riferimento all'esercizio finanziario 1997.

#### 4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL 31/12/97

##### 4.1 Restituzione del timbro a calendario in uso al servizio di cassa e di bollettari non più utilizzati.

Appena possibile il Direttore dell'Ufficio ed il cassiere (negli Uffici con S.A.C.) provvederà alla restituzione del timbro a calendario, recante la stampigliatura SAC o CASSA, alla competente Direzione Regionale delle Entrate:

Procederà, inoltre, all'annullamento delle bollette in bianco e dei bollettari soggetti a rendiconto.

Sul frontespizio di ciascun bollettario dovrà riportarsi la dicitura "Annullato ai sensi del D. L.vo 237/97".

I predetti bollettari dovranno essere restituiti tutti ai competenti magazzini, successivamente ai controlli ispettivi.

Ultimate le predette operazioni, si procederà alla chiusura di tutti i registri in uso al servizio cassa apponendo su ciascuno la dicitura sopra indicata.

##### 4.2 Versamento di somme pagate tramite vaglia postale o assegno circolare.

Dal 1° gennaio 1998 non potrà essere più effettuata nessuna operazione attiva di riscossione. I pagamenti, a mezzo vaglia postale o assegno circolare intestati all'Ufficio, effettuati dal contribuente a tutto il



31/12/97 e che perverranno successivamente a tale data, dovranno essere versati direttamente al Concessionario della riscossione laddove lo stesso sia azienda di credito in gestione diretta. Negli altri casi l'Ufficio provvederà al versamento presso un qualsiasi sportello bancario conferendo delega di pagamento al concessionario.

Il concessionario provvederà alla riscossione con emissione di quietanza diretta nei confronti del contribuente.

#### 4.3 Versamento degli accrediti risultanti sui conti correnti postali Radio e Locazioni intestati all'Ufficio.

Per i pagamenti effettuati, a tutto il 31 dicembre, sui conti correnti postali Radio e Locazioni intestati all'Ufficio ed accreditati dal Banco Posta, unitamente agli interessi di esercizio 1997 maturati sui conti medesimi, dopo il 1° gennaio 1999, si procederà al versamento diretto in Tesoreria, a mezzo postagiuro, disposto dal Direttore dell'Ufficio.

Gli estremi del postagiuro e della quietanza, la quale dovrà essere conservata agli atti dell'Ufficio, saranno annotati sul relativo registro mod. 102. Su quest'ultimo sarà, altresì, riportato il saldo finale.

Per le Ragionerie provinciali dello Stato si precisa che tali versamenti dovranno essere acquisiti in accertamento contestuale, conseguentemente il codice versante delle relative quietanze dovrà essere "BLANK".

#### 4.4 Versamento di accantonamenti INVIM ai Comuni aventi diritto (Mod. 69 INVIM)

Pervenuta la collegata contenente l'ultimo accantonamento al 31/12/97, l'Ufficio, accertata l'esatta consistenza delle somme accreditate dal Banco Posta, procederà a versarle ai Comuni aventi diritto mediante emissione di singoli postagiri.

L'eventuale eccedenza, nonché gli interessi d'esercizio maturati sul conto, saranno versati direttamente in Tesoreria con postagiuro disposto dal Direttore dell'Ufficio.

Gli Uffici, al compimento delle operazioni di versamento, come indicato ai punti 4.3 e 4.4, procederanno all'annullamento dei modd. CH 16-Aut e CH 20-Aut non più utilizzati, che dovranno essere restituiti al Servizio Banco Posta, successivamente ai controlli ispettivi.

4.5 Somme contabilizzate a tutto il 31/12/97 ancora da devolvere ai terzi aventi diritto (Mod. 69 terzi)

Relativamente alle somme contabilizzate, a tutto il 31/12/97, ai codici tributo delle aziende speciali, ancora da devolvere agli aventi diritto, così come risultanti dagli elaborati forniti dal Centro Informativo, l'Ufficio provvederà a formare appositi elenchi da trasmettere al Concessionario della riscossione per il successivo pagamento.

4.6 Decreti di rimborsi a titolo di INVIM e relativi accessori

I decreti di rimborso ai contribuenti delle somme a titolo di INVIM, indebitamente percepite, e relativi accessori, non esitati, in tutto od in parte, dall'Ufficio al 31/12/97, per insufficienza delle somme ancora da devolvere al Comune interessato, verranno trasmessi al Comune debitore che dovrà provvedere direttamente al rimborso in favore del contribuente.

4.7 Gestione dei carichi iscritti a residui

Per i carichi relativi a crediti non ancora riscossi risultanti dagli elenchi residui al 31/12/1997, gli Uffici provvederanno alla prenotazione dei carichi a ruolo.

Per quelli per i quali non è più possibile la riscossione, perché inesigibili o insussistenti, gli Uffici procederanno ad avanzare, nel più breve tempo possibile, le proposte di annullamento alle Sezioni Staccate, ove ancora competenti, ovvero alle Direzioni Regionali delle Entrate.

## 5. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO E DELLA CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Gli Uffici del Registro e della Conservazione dei Registri Immobiliari si atterranno alle disposizioni sopra impartite limitatamente alla chiusura del servizio di cassa inerente il ramo Registro.

Nella nota valori redatta il 31/12/97 l'agente contabile degli uffici suindicati, dovrà indicare al punto 11 pag. 4 del Mod. 61 bis, l'ammontare delle riscossioni e dei versamenti distintamente per ramo Registro e ramo Conservatoria.

Relativamente al ramo Conservatoria verranno osservate le disposizioni impartite dal competente Dipartimento del Territorio.

## 6. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI IMPOSTE

Gli Uffici delle Imposte Dirette il giorno 31/12/97, al termine dell'orario di lavoro, provvederanno al versamento delle somme riscosse a titolo di tributi speciali (Capo X Capitolo 2054). Procederanno all'annullamento delle bollette in bianco dei bollettari non utilizzati, che dovranno essere restituiti tutti ai competenti magazzini (modulario 375 mod. E), e renderanno l'ultimo conto giudiziale esercizio 1997.

## 7. ADEMPIMENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI REGIONALI

### 7.1 Verifica di cassa

I signori ispettori regionali procederanno, in conformità degli artt. 211 a 236 delle istruzioni di contabilità, allo sviluppo delle note valori redatte al 31/12/97. L'eventuale ingiustificata deficienza risultante dal verbale di situazione di cassa formerà oggetto di iscrizione, da parte dell'Ispettore incaricato, di articolo nel campione di IV ctg. Debiti contabili.

Le operazioni relative alla verifica di cassa formeranno oggetto di apposito verbale da trasciversi sul registro mod. 16 dell'Ufficio.

#### 7.2 Verifica delle gestioni.

I signori Ispettori procederanno, altresì, alle verificazioni di gestione, dando atto delle risultanze nel registro dei verbali mod. 16.

#### 8. CONCLUSIONI

Tutti gli Uffici cui la presente è diretta, per la parte di rispettiva competenza, sono pregati di volersi adoperare con rigorosa cura, affinché sia data puntuale e completa attuazione alle istruzioni che precedono.

Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 3,

comma 1, sono sopresse le parole da "ovvero ..... a ..... interessato";

è aggiunto il seguente comma:

"3. I tributi già riscossi dai servizi di cassa degli uffici dei Dipartimenti delle entrate e del territorio, per i quali le singole leggi di imposta prevedono che l'esecuzione delle formalità della registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotazione venga eseguita successivamente al pagamento, sono autoliquidati a cura del richiedente la formalità. In caso di mancato o insufficiente versamento dei tributi dovuti, gli Uffici sospendono l'esecuzione delle formalità ed assegnano al richiedente il termine di giorni 3 per il pagamento dell'integrazione dell'imposta principale. In caso di mancato versamento dell'integrazione dell'imposta principale, l'ufficio non esegue la formalità richiesta e procede alla registrazione d'ufficio. L'attestazione, rilasciata dal concessionario della riscossione o dalle banche delegate, costituisce prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta principale e tiene luogo della quietanza da apporre sulla certificazione della eseguita formalità."

All'articolo 6,

comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:

- "Nel caso di pagamento contestuale per lo stesso atto o formalità con imposte ipotecaria o di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali sono riscossi con le modalità di cui al precedente art.4";
- le parole "lire cinquantamila" sono sostituite con le seguenti "lire centocinquantamila";

è aggiunto il seguente comma:

"3.bis - Per gli Uffici del Dipartimento del Territorio la data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è stabilita con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio."

All'articolo 10,

comma 1: dopo le parole "I pagamenti" sono inserite le parole "delle spese di giustizia"; dopo le parole "dal concessionario della riscossione" sono inserite le parole "con le modalità previste dal presente articolo,";

comma 2: al primo periodo, sono soppresse le parole "per il concessionario"; al secondo periodo sono soppresse le parole "ovvero lo sportello sia chiuso per qualsivoglia motivo";

comma 3: è soppreso l'ultimo periodo da "L'invio ..." a "norma vigente."

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario un modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario giudiziario che ha emesso il provvedimento. Il concessionario trattiene le somme pagate per le spese di giustizia da quelle destinate all'Erario a fronte delle riscossioni indicate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo."

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo."

Sono abrogati i commi 6, 7 e 8.

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

#### "Articolo 15 bis

1) Al completamento delle operazioni di chiusura dei servizi di cassa, di cui all'art. 1 del presente decreto, il debito di cassa al 31/12/97, risultante dal conto di fine gestione, è discaricato.

Il discarico opera limitatamente alle spese anticipate dall'Ufficio con i fondi della riscossione, regolarmente prodotte a rimborso e paritamente elencate nel modello 68, redatto a cura del contabile.

Dal discarico sono escluse le somme direttamente addebitabili all'agente contabile per comportamento negligente o contavvenzione agli obblighi imposti dalle norme che regolano la Contabilità

Generale Jello Staro, o per le quali sia in corso procedimento penale o amministrativo nei confronti del contabile stesso.

- 2) Il discarico è ordinato con decreto del Direttore Regionale delle Entrate o del Direttore Compartimentale del territorio competente.
- 3) Gli Uffici non potranno effettuare pagamenti con i fondi della riscossione dopo il 24/12/1997 e dovranno produrre a rimborso le spese sostenute a tale data con inserimento nel modello 68 entro il 31/12/1997."

*[Handwritten signature]*  
7.11.97

N. 1/4/2537/97 *protocollo*

# Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE - DIV. IV

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

VISTO il Regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato col decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;

VISTO l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la soppressione, tra l'altro, dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate con effetto dal 1° gennaio 1998;

VISTO l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, che affida al concessionario del servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai servizi di cassa degli uffici, e l'art. 6, che prevede, per i tributi speciali, particolari modalità di riscossione;

VISTI l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei relativi dati da parte dei concessionari e delle banche;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 1996 concernente le modalità di applicazione delle pene pecuniarie nei casi di inadempienza nella comunicazione di dati da parte dei concessionari del servizio riscossione;

SENTITO l'Ente poste italiane riguardo l'utilizzo di apposito bollettino per il pagamento tramite conto corrente postale;

**DECRETA**



## Art. 1

1. Per il pagamento dei tributi già riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento delle entrate, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 3, va utilizzato un modello conforme all'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Il modello, su carta autocopiante, è predisposto con grafica di color viola e dev'essere redatto in tre copie, di cui le ultime due devono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento; fanno parte del modello le "Avvertenze" contenenti le istruzioni per la compilazione e l'indicazione dei codici tributo di utilizzo più frequente. Gli allegati n. 2, n. 3 e n. 4 contengono, rispettivamente, l'elenco completo dei codici tributo, l'elenco dei codici degli uffici e l'elenco delle causali di versamento.

3. Il modello può essere utilizzato come distinta di versamento al concessionario della riscossione o come delega bancaria.

4. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello di cui al comma 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo e la conformità di struttura per quanto riguarda la sequenza dei campi; è ammessa la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

5. Il versamento dev'essere effettuato al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio finanziario competente o presso una dipendenza della banca sita nell'ambito territoriale di detto concessionario, salva la possibilità di eseguire il versamento presso gli uffici postali, a norma dell'art. 2.

6. Per il pagamento in autoliquidazione i modelli sono messi a disposizione dalle banche e dai concessionari. Per gli avvisi emessi dall'ufficio, il modello è inviato al contribuente da parte dell'ufficio stesso.

## Art. 2

1. I versamenti di cui all'art. 1 possono essere effettuati sull'apposito c/c postale di cui all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, utilizzando il bollettino di cui all'allegato n. 5; per il versamento agli enti destinatari diversi dallo Stato, il postagio è vistato dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
2. Il bollettino, predisposto con grafica di color viola, è composto da tre tagliandi, di cui due ("ricevuta" e "attestazione") sono restituiti al versante, mentre il terzo ("certificato di accreditamento") è trattenuto dall'ufficio postale.
3. Ai fini del recupero dell'anticipazione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria autorizza il prelevamento delle somme affluite nel conto corrente postale di cui al comma 1 e riferite ai codici-tributo previsti dall'allegato 2.

**Art. 3**

1. Per il pagamento dei tributi speciali di cui alla lettera i) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, già riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento delle entrate, è utilizzato l'esistente bollettino di conto corrente intestato all'ufficio concessioni governative di Roma e vincolato a favore della sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per il versamento di tali somme è istituito il codice 8911.

2. Resta ferma la possibilità, per importi non superiori a lire cinquantamila, di effettuare il pagamento tramite apposizione di marche da bollo.

**.Art. 4**

1. Il soggetto che chiede la registrazione degli atti deve presentare all'ufficio, oltre all'attestazione del pagamento effettuato, un modello, conforme all'allegato n. 6 al presente decreto, contenente l'elenco degli atti e l'indicazione analitica delle singole imposte liquidate e versate per ciascuno di essi. L'ufficio rilascia all'interessato la sezione del modello che costituisce la ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione.

2. Il soggetto che presenta la dichiarazione di successione deve presentare all'ufficio, oltre all'attestazione del pagamento effettuato, il prospetto di liquidazione conforme all'allegato n. 7 al presente decreto.

## Art. 5

1. Le banche accreditano in forma irrevocabile, le somme riscosse, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. Per ciascun ambito le operazioni di accreditamento devono essere effettuate, per ciascuna banca, da una sola dipendenza capofila. L'accreditamento deve avvenire entro le ore tredici del terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento. E' escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale.

2. Nello stesso termine indicato al comma 1, le banche consegnano al competente concessionario un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati necessari al riversamento da parte del concessionario stesso. Nel documento devono essere indicate le somme riscosse, suddivise per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, e l'indicazione dei dati identificativi dell'accredito. Il concessionario rilascia contestualmente alla banca una copia del documento, sottoscritta per ricevuta. Con successive istruzioni, verrà previsto l'inoltro in forma telematica delle informazioni di cui al presente comma.

3. Il versamento delle entrate da parte del concessionario è effettuato con le modalità previste al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 6

1. Le deleghe bancarie rilasciate a una dipendenza territorialmente incompetente devono essere riversate al concessionario competente secondo l'ubicazione della dipendenza medesima, senza trattenere alcun compenso e separatamente da quelle regolarmente accettate. Il concessionario riversa alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato le somme irregolarmente pervenutegli ed effettua le opportune comunicazioni all'ufficio tributario competente per l'irrogazione delle relative sanzioni.

## Art. 7

1. I concessionari trasmettono mensilmente al Centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati relativi alle operazioni di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditalmento effettuata dalle banche, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari.

2. Con la stessa cadenza i concessionari trasmettono i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato, nonché ai singoli postagirol effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari.

3. La trasmissione dei dati deve essere effettuata avvalendosi di collegamenti telematici, tramite il Consorzio nazionale concessionari, entro il giorno 20 di ciascun mese con riferimento alle quietanze di versamento e ai postagirol relativi al mese precedente, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 8 al presente decreto.

Art. 8

1. Le banche trasmettono ai concessionari i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione effettuata, nonché ai relativi accreditamenti eseguiti, entro i giorni 5 e 10 di ciascun mese, rispettivamente per le deleghe ricevute dal 1° al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese precedente.

2. La trasmissione dei dati dev'essere effettuata avvalendosi di collegamenti telematici, tramite il Consorzio nazionale concessionari, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 9 al presente decreto.

3. I concessionari eseguono sui dati di cui al comma 2 controlli intesi a verificarne la completezza e la conformità alle specifiche tecniche.

4. I concessionari devono altresì trasmettere telematicamente al Centro informativo del Dipartimento delle entrate, tramite il Consorzio nazionale concessionari, i dati loro forniti dalle aziende di credito, contestualmente alla loro ricezione.



## Art. 9

1. Il Centro Informativo del Dipartimento delle entrate effettua sui dati di cui agli articoli 7 e 8 controlli intesi a verificare la completezza e la conformità alle specifiche tecniche e comunica l'esito di tali controlli ai concessionari, per via telematica, tramite il Consorzio nazionale concessionari, secondo le specifiche contenute nell'allegato 10.
2. Nel caso in cui il Centro informativo segnali la presenza di errori sui dati trasmessi dai concessionari, questi ultimi sono tenuti a trasmettere nuovamente l'intero flusso informativo, opportunamente corretto, con le stesse modalità previste per l'invio del flusso originario.
3. Nel caso in cui gli errori segnalati dal Centro Informativo si riferiscano ai dati trasmessi dalla banca, i concessionari invitano queste ultime a trasmettere i dati opportunamente corretti; la trasmissione è effettuata per via telematica, tramite il Consorzio nazionale concessionari. I dati pervengono ai concessionari, che a loro volta provvedono ad inviare i flussi correttivi al Centro Informativo del Dipartimento delle entrate, contestualmente alla loro ricezione.
4. Le situazioni che possono dare luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono portate a conoscenza del competente ufficio della Direzione Regionale delle Entrate e, ove si ravvisassero le condizioni per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4, anche della Direzione Centrale per la Riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE



## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello può essere utilizzato sia come distinta di pagamento al concessionario della riscossione, sia come delega bancaria. Il versamento deve essere effettuato al concessionario nel cui ambito ha sede l'ufficio finanziario competente o presso una dipendenza della banca sita nell'ambito territoriale di detto concessionario. A fronte di richiesta di registrazione di più atti pubblici o di scritture private autenticate o di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo. Per i pagamenti effettuati in autoliquidazione, i campi retinati (Numero di riferimento e Descrizione tributo) non devono essere compilati.

### SEZIONE DATI ANAGRAFICI

**Registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate e formalità di trascrizione:** compilare solo il campo 1 con i dati dell'ufficiale rogante.

**Registrazione di atti privati (esclusi i contratti di locazione):** indicare nel campo 1 i dati della parte che richiede la registrazione, nel campo 2 i dati della controparte.

**Registrazione di atti giudiziari:** indicare nel campo 1 i dati dell'attore, nel campo 2 i dati del convenuto.

**Registrazione dei contratti di locazione:** indicare nel campo 1 i dati del proprietario, nel campo 2 i dati del locatario; nel caso di registrazione di più contratti di locazione da parte dello stesso proprietario, omettere la compilazione del campo 2.

**Dichiarazione di successione:** indicare nel campo 1 i dati dell'erede che effettua il pagamento, nel campo 2 indicare i dati del defunto.

**Altri casi:** indicare nel campo 1 i dati del soggetto tenuto ad effettuare il versamento (per versamenti in materia di IVA indicare la PARTITA IVA riportata sull'atto o sul documento per il quale si effettua il pagamento); indicare nel campo 2 i dati dell'eventuale rappresentante legale o negoziale.

### SEZIONE DATI DEL VERSAMENTO

Il codice dell'ufficio destinatario del versamento deve essere reperito presso la banca o il concessionario dove si effettua il pagamento. Le principali causali di versamento sono indicate nella tabella A. Gli estremi dell'atto o documento relativi a tali causali devono essere indicati solo nei seguenti casi:

- **registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate:** indicare l'anno di stipula e il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco mod. A8 da presentare all'ufficio insieme alla distinta di versamento.
- **Contratti di locazione (annualità successive alla prima, cessioni, risoluzioni e proroghe):** indicare l'anno di registrazione e gli estremi dell'atto (serie e numero di registrazione separati da una barra).
- **Utilizzo di beni dello Stato:** indicare l'anno cui si riferisce il pagamento, nel campo numero riportare la data di inizio e fine del periodo di utilizzo nel formato GGMMAAA/GGMMAAA (per es. il 1 aprile 1997 diventa 0104997).
- **Regolarizzazioni e violazioni in materia di I.V.A.:** indicare solo l'anno della regolarizzazione o violazione.

Il campo contenzioso deve essere compilato per pagamenti parziali relativi ad atti in pendenza di giudizio utilizzando la codifica indicata nella tabella B.

I principali codici di tributo sono indicati nella tabella C. L'elenco completo dei codici è disponibile presso la Banca o il Concessionario dove si effettua il pagamento. L'importo da pagare deve essere espresso in migliaia di lire, arrotondato per eccesso alle 1000 lire. Per pagamenti a fronte di richieste di registrazione di più atti, per ogni codice tributo, indicare la somma degli importi da pagare.

**Tabella A**

| Codice causale | Descrizione                                    | Codice causale | Descrizione   |
|----------------|--|----------------|---|
| DS             | Utilizzo di beni dello Stato - Pagamenti succ. | SA             | Imposte di successione autoliquidate - 1^ dichiarazione |
| IP             | INVIM decennale o straordinaria                | SB             | Imposte di successione autoliquidate - dich. successive |
| RE             | Regolarizzazioni in materia di IVA             | VF             | Violazioni su bolla di accomp., ricevuta e scontrino    |
| RG             | Registrazione di atti giudiziari               | VT             | Acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi    |
| RP             | Registrazione di atti pubblici o privati       |                |   |

**Tabella B**

| Codice contenzioso | Grado di contenzioso               | Codice contenzioso | Grado di contenzioso |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1                  | Commissione tributaria provinciale | 4                  | Corte d'appello      |
| 2                  | Commissione tributaria regionale   | 5                  | Corte di cassazione  |
| 3                  | Commissione tributaria centrale    |                    |                      |

**Tabella C**

| Codice tributo | Descrizione  | Codice tributo | Descrizione   |
|----------------|--|----------------|---|
| 001T           | Imposta sulle successioni                              | 722T           | Imposta sostit. INVIM dichiarazioni di successione        |
| 005T           | Imposta sulle donazioni                                | 737T           | Imposta catastale   |
| 100T           | Imposta sul valore aggiunto                            | 777T           | Tassa ipotecaria  |
| 107T           | Imposta per la registrazione di locazioni              | 811T           | Utilizzo di beni patrimoniali - Affitti                   |
| 109T           | Imposta per la registrazione di atti                   | 825T           | Utilizzo delle acque pubbliche                            |
| 210T           | Imposta da regolarizzazioni                            | 832T           | Concessioni di spiagge lacuali                            |
| 421T           | Soprattassa per regolarizzazioni in materia di IVA     | 834T           | Concess. di beni del demanio pubblico artistico - storico |
| 431T           | Pena pecuniaria per regolarizzazioni in materia di IVA | 840T           | Utilizzo di beni del demanio militare                     |
| 456T           | Imposta di bollo                                       | 842T           | Utilizzo di beni del demanio marittimo                    |
| 460T           | Imposta sostitutiva delle imposte di registro          | 859T           | Utilizzo di beni patrimoniali - Affitti (regione Sicilia) |
| 649T           | Imposta ipotecaria                                     | 866T           | Concessione di miniere (regione Sicilia)                  |
| 721T           | INVIM decennale  | 964T           | Tributi speciali e compensi                               |

### **ATTENZIONE**

*Per i pagamenti diversi da quelli effettuati in autoliquidazione il presente modello viene inviato dall'ufficio finanziario. In questi casi il modello è già in tutto, o in parte, precompilato. Gli eventuali dati mancanti devono essere compilati dal contribuente sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso allegato al presente modello. In caso di deterioramento, errori di compilazione o altra causa che renda inutilizzabile il modello inviato dall'ufficio, utilizzarne uno in bianco dove trascrivere tutti i dati desunti dal modello precompilato. In proposito occorre operare con la massima attenzione, in particolare per quanto riguarda il numero di riferimento e i dati anagrafici. Si fa presente che eventuali errori di trascrizione impediscono all'ufficio di abbinare il versamento all'atto o documento cui si riferisce e potrebbero comportare l'indebita iscrizione a ruolo delle somme.*





# *Il Ministro delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE - DIV. IV

**di concerto con  
IL MINISTRO DEL TESORO  
e  
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

**VISTO** il decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento di attuazione del conto fiscale;

**VISTO** l'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede, tra l'altro, che le prestazioni di servizi fatte allo Stato si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;

**VISTO** l'art. 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che prevede che le spese di giustizia vengano pagate dai procuratori del registro con i fondi della riscossione;

**VISTO** l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari;

**VISTO** l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, che affida ai concessionari della riscossione il pagamento delle spese di giustizia e demanda ad apposito decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro e di grazia e giustizia, la determinazione delle relative modalità di esecuzione;

**VISTO** il parere ... della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del ... ;

**DECRETA**

## Art. 1

1. L'ufficio giudiziario che dispone il pagamento delle spese di giustizia predispone un modello, conforme al fac-simile allegato n. 1 al presente decreto, nel quale vanno riportate le informazioni necessarie al concessionario per eseguire il pagamento stesso.
2. Qualora l'importo sia superiore a lire duecentomila, il pagamento è effettuato mediante accredito in conto corrente bancario. L'avente diritto può, comunque, chiedere all'ufficio giudiziario di avvalersi dell'accredito anche se l'importo è inferiore al suddetto limite di lire duecentomila. Il conto corrente può essere intestato anche a un soggetto diverso dall'avente diritto, purché da questi appositamente delegato; in questo caso, l'ufficio giudiziario annota sul modello di pagamento gli estremi della delega conferita e il nominativo del titolare del conto sul quale va effettuato l'accredito.
3. Prima di disporre il pagamento, l'ufficio giudiziario deve farsi rilasciare la fattura dall'avente diritto, se quest'ultimo è soggetto IVA. La fattura può essere emessa in sospensione di imposta.
4. Il modello di pagamento, compilato in ogni sua parte, viene trasmesso, in duplice copia, al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario, unitamente all'ordine o decreto cui si riferisce. Nel caso in cui il Comune ove ha sede tale ufficio non sia sede di sportello del concessionario, le spese di giustizia possono essere pagate dall'ufficio postale.

## Art. 2

1. Prima di procedere al pagamento il concessionario accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei seguenti dati:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del beneficiario;
- b) data e numero della fattura, qualora sia stato indicato il numero di partita IVA;
- c) importo da pagare;
- d) coordinate bancarie del conto corrente sul quale effettuare l'accredito, per gli importi superiori a lire duecentomila o per opzione del beneficiario;
- e) estremi dell'eventuale delega per l'accredito, se il conto corrente è intestato a persona diversa dal beneficiario;
- f) sottoscrizione da parte del funzionario giudiziario;
- g) data di emissione del modello.

2. Il concessionario verifica, inoltre, che i dati non contengano errori formali e che i calcoli siano corretti. Il concessionario, sulla base delle istruzioni che saranno impartite al riguardo dal Ministero di grazia e giustizia accerta infine che gli ordini e i decreti di pagamento siano regolari e non contengano errori nell'applicazione della tariffa.

3. Se il concessionario riscontra errori o irregolarità, restituisce i provvedimenti all'ufficio giudiziario che li ha emessi, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono indicati i motivi che hanno impedito l'effettuazione del pagamento. Se l'ufficio giudiziario conferma l'ordine emanato, il concessionario deve comunque provvedere al pagamento, dandone comunicazione all'ufficio delle entrate competente in base all'ubicazione dell'ufficio giudiziario.

4. Il concessionario è responsabile verso l'Erario, in solido con i funzionari giudiziari, per i pagamenti effettuati a fronte di un modello nel quale manchi uno o più degli elementi sopra indicati, nonché a fronte di ordini e decreti di pagamento che, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero di grazia e giustizia, vanno considerati irregolari o con errata applicazione della tariffa.



### Art. 3

1. Se non riscontra irregolarità, il concessionario provvede al pagamento nei confronti dell'avente diritto.
2. In caso di pagamento in contanti, il concessionario identifica il soggetto che richiede il pagamento ed acquisisce, su tutte le copie del modello, la firma di quietanza. E' ammesso il pagamento ad un soggetto delegato; in tal caso la delega, da rilasciare per iscritto, va allegata al modello di pagamento. Decorsi duecento giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento, lo stesso si prescrive ed il concessionario lo restituisce all'ufficio giudiziario emittente, unitamente al relativo provvedimento.
3. I modelli di pagamento che dispongono l'accredito bancario vengono ordinati dal concessionario cronologicamente per giornata di presentazione ed i relativi pagamenti sono disposti rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo. Gli estremi dell'accredito vanno indicati sul modello di pagamento.
4. Nel caso in cui l'accredito non possa essere disposto per mancanza o insufficienza dei fondi di cui all' art. 4, il concessionario dispone ulteriori accrediti nelle giornate immediatamente successive, fino a concorrenza della somma spettante al beneficiario. Per i diversi accrediti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha comunque diritto ad un solo compenso.

#### Art. 4

1. Il concessionario, nell'effettuare i versamenti alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, trattiene gli importi relativi ai pagamenti delle spese di giustizia effettuati ed ai relativi compensi, prelevandoli dalle somme, di spettanza dell'Erario, rimosse ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, ad eccezione dell'IVA e tenuto conto delle modalità di recupero delle somme anticipate all'Erario ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. L'importo globale del minor versamento effettuato in ciascuna giornata, distinto per spese pagate e relativi compensi, deve essere indicato nelle distinte riepilogative che il concessionario presenta alla competente Ragioneria provinciale dello Stato e deve essere altresì comunicato, unitamente al numero dei pagamenti effettuati, al sistema informativo del Ministero delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997.

3. Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari, per cessazione del rapporto o per altri motivi, vanno riversate dal concessionario, unitamente ai corrispondenti compensi percepiti, alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene la comunicazione di mancato accredito da parte della banca incaricata.

## Art. 5

1. Il concessionario annota i dati dei singoli pagamenti effettuati su un apposito registro cronologico, nel quale vanno indicati gli estremi dell'ordine o del decreto, le generalità del beneficiario e la somma pagata. Il registro è conservato presso il concessionario. Sul medesimo registro vanno altresì annotati gli eventuali mancati accrediti, con riferimento al giorno in cui la banca trasmette al concessionario la relativa informazione.
2. Distintamente per ciascun mese, il concessionario annota altresì i dati dei singoli pagamenti effettuati su un prospetto conforme all'allegato n. 2 al presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il Mod. 72 C.G. Il prospetto è compilato in triplice copia e contiene, oltre ai dati indicati al comma precedente, la descrizione dei capitoli di bilancio dai quali sono state prelevate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti, nonché l'ammontare della ritenuta IRPEF e dell'imposta di bollo. Il prospetto contiene altresì l'indicazione degli eventuali mancati accrediti di cui la banca ha dato comunicazione al concessionario nel corso del mese. Il concessionario deve compilare un distinto prospetto per ciascun ufficio delle entrate nella cui competenza rientrano gli uffici giudiziari che hanno disposto i pagamenti.
3. Due copie del prospetto indicato al comma 2, corredate dai relativi ordini o decreti e dai modelli di pagamento, sono trasmessi all'ufficio delle entrate competente in base all'ubicazione degli uffici giudiziari, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.
4. Gli uffici delle entrate controllano la documentazione trasmessa dal concessionario e accertano la regolare applicazione delle disposizioni di legge e delle tariffe. Se non riscontrano irregolarità, restituiscono al concessionario una copia del prospetto di cui al comma 2, con apposto a tergo l'ordine di rimborso, per un importo corrispondente ai pagamenti effettuati al netto dei mancati accrediti.
5. Il concessionario consegna l'ordine di rimborso alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, che lo accetta come denaro contante e rilascia a fronte apposita quietanza, registrando in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.
6. Se l'ufficio delle entrate accerta un errore sul titolo che ha dato origine al pagamento, lo stralcia e trasmette al concessionario l'ordine di rimborso decurtato delle somme irregolarmente pagate.
7. Se il pagamento indebito relativo ai titoli stralciati è imputabile al concessionario, l'Ufficio delle entrate invita quest'ultimo a provvedere al riversamento del corrispondente importo e dei relativi compensi, maggiorato delle sanzioni per omesso versamento delle imposte riscosse, ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Effettuato il riversamento, il concessionario ne dà notizia all'ufficio delle

entrate. Il concessionario ha diritto di rivalsa sul percettore della somma indebitamente pagata.

8. Se il pagamento indebito non è imputabile al concessionario, l'ufficio delle entrate restituisce i titoli stralciati al Ministero di grazia e giustizia, che deve provvedere alla regolarizzazione. L'ufficio delle entrate dà comunicazione dello stralcio al concessionario ed alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato. Qualora la regolarizzazione dei titoli stralciati non avvenga entro il termine di tre mesi, il concessionario ha diritto all'accredito del corrispondente importo da parte del Ministero di grazia e giustizia. Le relative somme, unitamente ai corrispondenti compensi percepiti, devono essere riversate dal concessionario alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene l'accredito.

## Art. 6

1. Entro il giorno 25 di ciascun mese, gli uffici delle entrate trasmettono alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato una copia dei prospetti di cui al precedente articolo per i quali sono stati emessi, nel mese precedente, ordini di rimborso, anche parziali, corredati dalla relativa documentazione.

2. Le Ragionerie provinciali eseguono i riscontri di propria competenza e, se accertano errori o irregolarità, stralciano i titoli ritenuti illegittimi e li restituiscono, con motivati rilievi, agli uffici delle entrate. Si applicano le disposizioni contenute ai commi 7, 8 e 9 del precedente articolo 5.

Art. 7

1. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le attribuzioni previste dal presente decreto sono svolte dalle Direzioni regionali delle entrate o, su delega di queste ultime, dalle loro sezioni staccate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO  
DELLE FINANZE

IL MINISTRO  
DEL TESORO

IL MINISTRO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO GIUDIZIARIO

ALL. 1

MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

BOZZA NON DEFINITIVA

Numero

DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO

|                |       |                   |                  |
|----------------|-------|-------------------|------------------|
| Cognome        |       | Nome              |                  |
| Data nascita   | Sesso | Comune di nascita | Prov. di nascita |
| Codice fiscale |       |                   |                  |

ESTREMI FATTURA

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| Data | Numero | Partita IVA |
|------|--------|-------------|

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

| Causale | Importo | Capitolo di spesa |
|---------|---------|-------------------|
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |
|         |         |                   |

Per un importo complessivo di Lire

Lire ( lettere )

Il pagamento della somma è disposto dal concessionario di SPORTELLI DI

ESTREMI DEL CIC SU CUI EFFETTUARE L'ACCREDITO

|                                       |         |     |              |
|---------------------------------------|---------|-----|--------------|
| DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO |         |     |              |
| COORDINATE BANCARE DEL CONTO CORRENTE |         |     |              |
| CIN                                   | AZIENDA | CAS | NUMERO CONTO |
|                                       |         |     |              |

ESTREMI DELEGA

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Intestatario del conto | _____ |
| Data                   | _____ |
| Protocollo             | _____ |

Data \_\_\_\_\_ Firma del funzionario dell'ufficio giudiziario \_\_\_\_\_

ESTREMI DEL PAGAMENTO

|  |       |
|--|-------|
| Data   | _____ |
| Firma di quietanza o estremi dell' accredito | _____ |



ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI .....

SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

PROVINCIA DI .....

AZIENDA CONCESSIONARIA .....

**PROSPETTO DEI PAGAMENTI DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EFFETTUATI**

MESE ANNO

| N. ordine | Data dell'ultimo pagamento | Cognome e nome del creditore | Data dell'accoglimento della domanda di liquidazione del credito | Atto del giudice del tribunale | Capitolo Art. 100 del bilancio approvato dal Tribunale |
|-----------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|
|           |                            |                              |  |                                |  |
|           |                            |                              |  |                                |  |
|           |                            |                              |  |                                |  |

DATA

IL CONCESSIONARIO

ALL. 2  
BOZZA N. 1  
DEFINITIVA

N.B. Il prospetto può essere compilato anche meccanicamente

MODULARIO  
F. - Uno Gen. - 67



ALL. 5

*Il Ministro delle Finanze*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, che all'art. 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662 su indicata, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

VISTO il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo;

VISTO il comma 4 del suddetto art. 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1500 miliardi per l'anno 1998 e ulteriori lire 1500 miliardi per l'anno 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,n.43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237,concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che agli



# *Il Ministro delle Finanze*

articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione;

CONSIDERATO che la dizione "i concessionari della riscossione" sopra riportata va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione;


CONSIDERATO, pertanto, che la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata anche in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito sotto forma commissariale;

CONSIDERATO che occorre procedere per l'anno 1997 alla ripartizione, tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione, di quota parte dell'acconto fissato in complessive lire 3.000 miliardi e che a tal fine va fissata una aliquota percentuale in relazione alla quale operare la quota parte che ogni concessionario e commissario governativo del servizio della riscossione deve versare all'Erario;

CONSIDERATO che l'aliquota percentuale suddetta, per ogni singolo concessionario e commissario governativo, è data dal rapporto tra l'ammontare provinciale incassato dai servizi autonomi di cassa operanti nella stessa provincia e quello complessivo nazionale incassato dai servizi stessi nell'anno 1996;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo nazionale incassato dai servizi autonomi di cassa nel detto anno 1996, risultante dall'allegato prospetto A), che fa parte integrante del presente decreto, ammonta a complessive lire 28.375.458.540.602. (lire ventottomilatrecentosettantacinquemiliardiquattrocentocinquantottomilionicinquecentoquarantamila-seicentodie) ed è dato dalla somma delle riscossioni conseguite per ogni provincia dai servizi stessi come risulta dal menzionato allegato A);

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del



# *Il Ministro delle Finanze*

CONSTATATO che in data..... è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'art.17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400;

## DECRETA

### ART.1

I concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano singolarmente entro il 15 dicembre dell'anno 1997 la quota parte dei 3000 miliardi così come suddivisa nel prospetto allegato(A) che fa parte integrante del presente decreto;

### ART.2

Le somme come sopra indicate dovranno essere versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997.

### ART.3

A decorrere dal 1° gennaio 1998 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui ai precedenti articoli, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237;

### ART.4

Qualora, a seguito di modifica nella gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1998, non sia avvenuto l'integrale recupero dell'acconto, ai sensi del precedente articolo 3, la parte residua sarà scomputata, con



*Il Ministro delle Finanze*

le modalità di cui al suddetto articolo, dal soggetto subentrante che successivamente la riverserà al soggetto sostituito;

Il presente decreto sarà successivamente trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma li

Il Ministro del Tesoro

Il Ministro delle Finanze



# *Il Ministro delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE - DIV. IV

di concerto con  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizione sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi e, in particolare, l' art. 73, comma 4, che prevede l'invio alla Ragioneria provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa dei versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonché l'art. 39, che stabilisce l'obbligo per i concessionari del servizio riscossione tributi di rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti;

Visto il Regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 28 dicembre 1993, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nel S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, che approva, tra l'altro, i moduli relativi alla rendicontazione degli incassi eseguiti relativamente ai versamenti diretti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 23 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1995, concernente l'individuazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve trasmettere al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali, nonché le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede l'obbligo da parte dei concessionari di versare entro il 15 dicembre di ogni anno a titolo di acconto, una somma pari al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del Territorio con effetto del 1° gennaio 1998 e l'art. 4, che affida al concessionario la riscossione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai citati servizi;

Visti il Capo III e il Capo IV del predetto decreto legislativo n. 237, che disciplinano le modalità di versamento delle entrate e gli adempimenti in materia di pagamenti e di contabilità;

Visto in particolare l'art. 13 del predetto Capo IV, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le modalità relative alla tenuta della contabilità delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario, le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'art. 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239;

Visto il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del ... ;

#### **D E C R E T A:**

## Art. 1

1. E' approvata la distinta riepilogativa di cui all'allegato 1 relativa alle somme riscosse allo sportello, anche mediante delega bancaria e mediante conto corrente postale vincolato, riferite ai versamenti diretti ordinari, ai versamenti delle somme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, precedentemente riscosse dai servizi di cassa degli uffici finanziari e ai versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La distinta di cui al comma 1 è compilata mensilmente, separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui, a cura dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con dettaglio giornaliero per ciascun capitolo-articolo di bilancio, secondo i criteri stabiliti nei successivi articoli. Essa è consegnata alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, in triplice esemplare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce: due esemplari sono restituiti con visto di ricevuta.

3. Alla distinta è allegato un elenco riepilogativo degli ordini di pagamento per le spese di notifica effettivamente eseguiti nel mese, mentre i singoli ordini in originale vanno allegati al conto giudiziale.



## Art. 2

1. La distinta di cui all'art. 1 è compilata riportando, per ciascun giorno di versamento, a livello di capitolo/articolo di bilancio, le somme riscosse, le commissioni sulle riscossioni effettuate, l'acconto di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e le relative compensazioni, i pagamenti delle spese di notifica, i rimborsi effettuati, i compensi relativi ai rimborsi erogati ed ai pagamenti per spese di giustizia e di notifica, gli sgravi e le dilazioni concessi e quelli revocati, i compensi derivanti da decreti di concessione o di revoca di dilazione e di sgravio, l'importo delle somme da versare, l'importo delle somme versate, la differenza tra le somme dovute e quelle versate, normalmente corrispondente al totale dei pagamenti delle spese di giustizia. ✕

2. Le somme riscosse mediante conto corrente postale vincolato non possono essere utilizzate per l'erogazione dei rimborsi e per i pagamenti delle spese di giustizia e di notifica.

3. Per ciascun capitolo/articolo di bilancio, nonché per ogni singolo capo di entrata dopo l'esposizione di tutti i capitoli ad esse afferenti, è indicato il totale del mese, il totale a tutto il mese precedente e il totale a tutto il mese cui si riferisce la distinta riepilogativa. Il totale generale finale comprende il totale di tutti i capi del mese, a tutto il mese precedente e a tutto il mese di riferimento.

4. Le somme relative ai versamenti unitari dei contribuenti, già oggetto di eventuale compensazione da parte degli stessi, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono versate ad apposita contabilità speciale prevista per i versamenti unitari ed indistintamente esposte dopo la contabilizzazione delle somme imputabili ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato. Il versamento di tali somme è comprovato dalle quietanze di tesoreria modello 80 T, da allegare al conto giudiziale, unitamente alle quietanze modello 121 T, relative ai versamenti imputati ai capitoli/articoli di bilancio.

### Art. 3

1. La colonna 8 riporta, con segno positivo, la somma versata in anticipazione il 15 dicembre di ogni anno al capo VIII , capitolo 1246 del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e, con segno negativo, le somme trattenute a titolo di relativa compensazione, fino alla concorrenza del complessivo ammontare del suddetto acconto. Ai fini del recupero dell'anticipazione effettuata sono utilizzate esclusivamente le somme riscosse ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

#### Art. 4


1. La colonna 9 riporta l'importo totale dei rimborsi da conto fiscale erogati e i pagamenti di spese di notifica. Gli importi dei rimborsi da conto fiscale, qualora riferiti ai versamenti diretti-unitari dei contribuenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono indistintamente contabilizzati in corrispondenza delle somme da versare nella apposita contabilità speciale.

2. La colonna 11 si riferisce ai compensi spettanti al concessionario per l'erogazione dei rimborsi, le cui somme sono precedute dalla lettera "C", e per i pagamenti di spesa di giustizia e di notifica, i cui importi sono, rispettivamente, preceduti dalle lettere "G" e "N". I compensi spettanti per l'erogazione dei rimborsi, qualora riferiti ai versamenti unitari dei contribuenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono indistintamente esposti in corrispondenza delle somme da versare nella contabilità speciale.

## Art. 5

1. Nelle colonne 13 e 14 sono indicate le somme connesse ai decreti di concessione e di revoca di dilazione e di sgravio e ai relativi compensi che, in base alle disposizioni vigenti, possono avere effetto sui versamenti diretti.
2. I compensi da contabilizzare sono esclusivamente quelli a carico dello Stato.

## Art. 6

1. La colonna 15 registra il carico da versare, determinato dalla somma algebrica tra le colonne 2, 7, 8, 9, 11, 13 e 14.
2. La colonna 16 corrisponde ai versamenti effettuati, comprovati dalle quietanze di tesoreria mod. 121 T per le somme imputate ai capitoli articoli di bilancio e mod. 80 T per le somme versate alla contabilità speciale.
3. La colonna 17 accoglie la differenza tra le somme dovute e quelle versate, normalmente corrispondente ai pagamenti delle spese di giustizia effettuati con i fondi della riscossione. 

## Art. 7

1. Le somme relative ai minori versamenti per le commissioni, la compensazione ex art. 9 della legge 28 maggio 1997, n. 140, i rimborsi, i pagamenti delle spese di notifica e tutti i compensi, in quanto regolati contabilmente a carico dello stato di previsione del Ministero delle finanze con procedura centralizzata, diminuiscono il carico da versare di cui alla colonna 15.

## Art 8

1. I pagamenti per spese di giustizia sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. Sono regolate dal Ministero delle finanze mediante emissione di ordinativi diretti speciali, commutabili in quietanza di entrate con imputazione ai pertinenti capitoli:

a) le somme relative ai minori versamenti dovuti al recupero dell'acconto effettuato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

b) le somme relative ai pagamenti per spese di notifica, ai compensi sui pagamenti delle spese di notifica e ai compensi sui pagamenti di spese di giustizia;

c) le somme relative alle commissioni sulle riscossioni, ai rimborsi da conto fiscale e ai compensi sui rimborsi.

## Art. 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 23 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1995, è abrogato.
2. Con successivo decreto del Ministro delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabilite le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati relativi alle contabilità dei concessionari, disciplinate dal presente Decreto, che il Sistema Informativo del Ministero delle Finanze trasmette al Sistema Informativo del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL TESORO

